



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

PRESIDENZA

P.zza Giovanni Falcone - 00049 - TEL. 06/961500344 – 207

(C.F. 87006010588)

pec: prot.tribunale.velletri@giustiziacert.it

email: tribunale.velletri@giustizia.it

N. 68

26 Maggio 2020, h. 14,30

CIRCOLARE n. 8

OGGETTO: ulteriori integrazioni alle Circolari n. 6 e n. 7 in ordine alla trattazione delle udienze civili e penali da tenersi tra l'8 giugno ed il 26 luglio 2020 (data di inizio della sezione feriale), in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Presidente del Tribunale,

premesse:

- che, quale "*capo dell'ufficio giudiziario*", è tenuto ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile n. 27, ad adottare "*le misure organizzative*" di cui al comma 7 del cennato articolo "*anche relative alla trattazione degli affari giudiziari*", per il periodo 16 aprile 2020 – 30 giugno 2020, date posticipate rispettivamente al 12 maggio 2020 ed al 31 luglio 2020 dall'art. 3 comma 2, lettere b) ed i), del D.L. 30 aprile 2020 n.28;
- che in attuazione del cennato art. 83, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con Circolari n. 6 del 14 Aprile 2020 e n. 7 del 20 maggio 2020, riportate tra l'altro all'interno del box Coronavirus del sito web del Tribunale di Velletri,

- sono state emanate le linee guida dei procedimenti civili e penali da trattare nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 31 luglio 2020;
- che l'apparente miglioramento della situazione epidemiologica di cui all'oggetto consente di estendere la platea dei procedimenti da trattare nei settori civile e penale, rispetto a quelli già previsti nelle predette Circolari;
 - sentito il Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Velletri, il Dirigente amministrativo del Tribunale ed il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che hanno espresso parere favorevole;
 - letta la nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, concernente l'oggetto, del 25 maggio 2020, depositata lo stesso giorno nella Segreteria della Presidenza dell'intestato Tribunale;
 - ferme restando le indicazioni dei procedimenti da trattare fino al 31 luglio 2020, già fornite nelle Circolari n. 6 e n. 7 su menzionate;

ESTENDE

a decorrere dal giorno 8 giugno 2020 e fino al 26 luglio 2020 (data di inizio della sezione feriale) la trattazione dei procedimenti civili e penali ai seguenti casi:

CIVILE

- ✓ procedimenti di divorzio giudiziale;
- ✓ procedimenti di modifica delle condizioni di separazione personale o di divorzio, ancorché non via sia accordo tra le parti;
- ✓ nel settore delle esecuzioni mobiliari:
 - 1) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso terzi ai sensi degli artt. 543 e seguenti c.p.c., con specifico riferimento all'assegnazione da parte del G.E. di cose mobili e crediti a seguito della dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.;
 - 2) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore con specifico riferimento al provvedimento del G.E. di assegnazione o autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 530 c.p.c.;
- ✓ nel settore delle esecuzioni immobiliari:
 - 1) l'attività processuale relativa alla formazione del progetto di distribuzione della somma ricavata ai sensi degli artt. 596 e ss c.p.c., ai fini dell'emissione del provvedimento di approvazione del progetto di riparto;

2) l'attività processuale connessa alle domande di conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 c.p.c., con specifico riferimento alle verifiche dei versamenti da parte del debitore ai fini della conversione;

3) i provvedimenti emessi fuori udienza, quali i decreti di trasferimento per assegnazioni anteriori all'8.3.2020, l'emissione dei mandati di pagamento, le liquidazioni degli ausiliari del giudice;

4) i procedimenti di esecuzione aventi ad oggetto la prima casa del debitore esecutato ai soli fini della sospensione/differimento delle operazioni di vendita e delle attività di liberazione, con rinvio delle stesse a data successiva al 01.11.2020 (ai sensi dell'art. 54 ter della legge n. 27 del 2020 - di conversione del decreto legge n. 18 del 2020 -), su istanza del debitore ovvero su segnalazione del delegato alla vendita o del custode;

Tutti i procedimenti su menzionati (sia in materia di famiglia sia di esecuzione mobiliare ed immobiliare) saranno trattati esclusivamente nella modalità scritta-documentale (c.d. cartolare) prevista dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, fatta salva la possibilità del difensore di ciascuna Parte di chiedere la trattazione della causa nei modi ordinari, nel qual caso l'udienza potrà essere rinviata a data successiva al 31 luglio 2020, per ragioni di sicurezza sanitaria.

LAVORO

Ad integrazione dell'elenco di cui a pag. 12 della Circolare n. 6/2020 del 14.4.2020, si elencano i procedimenti della Materia Lavoro/Previdenza-Assistenza da trattare dall'8 giugno al 26 luglio 2020:

- ✓ procedimenti introdotti con rito ordinario, ex art. 414 c.p.c. e ss., aventi ad oggetto i Licenziamenti;
- ✓ procedimenti introdotti con rito ordinario, ex art. 414 c.p.c. e ss., aventi ad oggetto i Trasferimenti;
- ✓ procedimenti di merito introdotti ai sensi del comma 6° dell'art. 445 bis c.p.c..

Tutti i suddetti procedimenti saranno trattati in udienza, in presenza delle parti e dei loro difensori.

PENALE

Ferma restando la trattazione dei procedimenti già indicati nella Circolare n. 6 del 14 aprile 2020 e cioè

- ✓ udienze di convalida dell'arresto o del fermo e giudizi direttissimi;
- ✓ udienze relative *“ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020”* (cfr. art. 36, 2° comma, del D.L. n. 23/2020);
- ✓ udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- ✓ udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- ✓ udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari personali nonché misure di sicurezza provvisorie personali;
- ✓ udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- ✓ udienze dibattimentali collegiali di discussione e le udienze preliminari, per le quali l'istruttoria si è già conclusa, per reati di particolare allarme sociale (e segnatamente, omicidio volontario consumato o tentato di cui agli artt. 56-575 c.p., rapina aggravata ex art. 628 comma 3° c.p., estorsione aggravata ex art. 629 comma 2° c.p., usura di cui all'art. 644 c.p., violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis, ter, quater ed octies c.p., peculato di cui all'art. 314 c.p., concussione di cui all'art. 317 c.p., corruzione di cui agli artt. 318, 319, 321 e 322 c.p., corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 bis c.p., corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, di cui all'art. 320 c.p.), sempreché trattisi di processi con non più di tre imputati.
- ✓ i procedimenti che rivestono carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.; la dichiarazione d'urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile (cfr. art. 83, comma 3°, lettera c) el D.L. n. 18/2020).
- ✓

si estende la trattazione ai seguenti procedimenti, a far data dal giorno 8 giugno 2020 e fino al 26 luglio 2020:

Dibattimento collegiale e monocratico

- ✓ procedimenti con discussioni;
- ✓ procedimenti di verifica delle ricerche disposte ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.;

- ✓ procedimenti di verifica della costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.), questioni preliminari (art. 491 c.p.p.) e richieste di prove (art. 493 c.p.p.);
- ✓ procedimenti per la dichiarazione della prescrizione e declaratoria ex art. 129 c.p.p.;
- ✓ incidenti di esecuzione con detenuti, decisivi in relazione allo *status libertatis* degli stessi

Per tali procedimenti ciascun Giudice monocratico o Presidente di Collegio consegnerà alla Cancelleria con congruo anticipo lo statino d'udienza con l'indicazione dei processi da rinviare e quelli da trattare, quest'ultimi con la nuova indicazione dell'orario. La cancelleria provvederà a pubblicare lo statino sul sito internet del Tribunale (omettendone le indicazioni delle generalità degli imputati/indagati) ed a comunicarlo alla Procura della Repubblica ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Saranno inoltre trattati su richiesta della difesa (in caso di più parti costituite, su richiesta congiunta di tutte) da comunicare alla cancelleria del Giudice e alla Segreteria della Procura della Repubblica non oltre 7 giorni precedenti all'udienza fissata i seguenti:

- ✓ processi con richiesta di rito abbreviato non condizionato;
- ✓ processi per i quali sia stata già concordata tra le parti l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
- ✓ processi in materia di MESSA ALLA PROVA (art 168 *bis* c.p. e 464 *bis* e ss c.p.p.), con relazione conclusiva redatta dall'UEPE già acquisita;
- ✓ processi per reati procedibili a querela nei quali ne è intervenuta la remissione già accettata.

Per tali procedimenti la Cancelleria dovrà sottoporre senza ritardo l'istanza al Giudice monocratico o al Presidente di Collegio, il quale provvederà a rivedere, se del caso, l'orario di trattazione dell'udienza, onde evitare sovraffollamenti di persone. La Cancelleria provvederà, altresì, a comunicare alla Procura della Repubblica le istanze di cui sopra ed i relativi provvedimenti dei Giudici.

UFFICIO GIP-GUP

Ferma restando la trattazione dei procedimenti già indicati nella Circolare n. 6 del 14 aprile 2020, si estende la trattazione ai seguenti procedimenti, a far data dal giorno 8 giugno 2020 e fino al 26 luglio 2020:

Udienza preliminare

- ✓ Processi che non comportino l'assunzione di prove orali, sempreché riguardino i delitti di maggior allarme sociale di cui alla circolare n. 6 ovvero gli ulteriori delitti di *rapina* ed *estorsione*, anche se tentate e non aggravate, di *omicidio colposo stradale* di cui all'art. 589 *bis* c.p., di *omicidio preterintenzionale* di cui all'art. 584 c.p., di *morte o lesioni in conseguenza di altro delitto* di cui all'art. 586 c.p., di *maltrattamenti in famiglia* di cui all'art. 572 c.p., di *atti persecutori* di cui all'art. 612 *bis* c.p., di *lesioni personali volontarie aggravate* di cui agli artt. 582/583-585 c.p.;
- ✓ processi fissati per la trattazione con rito abbreviato o per il patteggiamento;
- ✓ processi fissati per la verifica delle ricerche disposte ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p. e dell'art. 420 *quinquies* c.p.p.;

per un numero massimo di otto processi ad udienza, che saranno chiamati a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro.

Udienza camerale

Oltre a quanto detto sopra per i reati da trattare in udienza preliminare, si tratteranno:

- ✓ tutti i procedimenti fissati per *rigetto della richiesta di archiviazione* e quelli fissati con *incidente d'esecuzione* con detenuti, decisivi in relazione allo *status libertatis* degli stessi;
- ✓ tutti i procedimenti fissati per la verifica delle ricerche disposte ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p. e dell'art. 420 *quinquies* c.p.p.;
- ✓ tutti i procedimenti fissati per *opposizione alla richiesta di archiviazione* o per *opposizione al rigetto istanza di dissequestro* ex art. 263 comma 4° c.p.p., sempre che le parti private abbiano preventivamente manifestato la volontà di procedere limitandosi alla trattazione scritta mediante deposito di memorie/documenti in cancelleria nel termine di cui all'art. 127 comma 2° c.p.p. e dunque rinunciando a comparire in aula. A tal fine, rispetto all'udienza prefissata, il Giudice disporrà per tempo un rinvio, avvertendo le parti che qualora vogliano aderire alla trattazione scritta, le stesse potranno depositare memorie/documenti nei termini di cui all'art. 127 comma 2° c.p.p. e chiedere congiuntamente (indagato e persona offesa) che si proceda senza comparizione in aula, consentendo in tal modo una trattazione anticipata del procedimento.

Per tali procedimenti ciascun Giudice consegnerà alla Cancelleria con congruo anticipo lo statino d'udienza con l'indicazione dei processi da rinviare e quelli da trattare, quest'ultimi con la nuova indicazione dell'orario.

La cancelleria provvederà a pubblicare lo statino sul sito internet del Tribunale (omettendone le indicazioni delle generalità degli imputati/indagati) ed a comunicarlo alla Procura della Repubblica ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Saranno inoltre trattati su richiesta della difesa (in caso di più parti costituite, su richiesta congiunta di tutte) da comunicare alla cancelleria del Giudice e alla Segreteria della Procura della Repubblica non oltre 7 giorni precedenti all'udienza fissata i seguenti:

- ✓ processi/procedimenti in materia di Messa Alla Prova (art 168 *bis* c.p. e 464 *bis* e ss c.p.p.), con relazione conclusiva redatta dall'UEPE già acquisita;
- ✓ processi/procedimenti per reati procedibili a querela nei quali è intervenuta la remissione di querela e v'è già stata accettazione

Per tali procedimenti la Cancelleria dovrà sottoporre senza ritardo l'istanza al Giudice, il quale provvederà a rivedere, se del caso, l'orario di trattazione dell'udienza, onde evitare sovraffollamenti di persone. La Cancelleria provvederà, altresì, a comunicare alla Procura della Repubblica le istanze di cui sopra ed i relativi provvedimenti dei Giudici.

=====

Il presente decreto, da pubblicare nel sito web del Tribunale, va comunicato, a cura della Segreteria della Presidenza, a tutti i Magistrati, anche Onorari, al Dirigente ed al Personale Amministrativo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nonché al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il presente decreto va, poi, comunicato all'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, per eventuali osservazioni di competenza sanitaria in merito alla suddetta incentivazione della trattazione dei processi civili fino al 31 luglio 2020, giusto il disposto dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27/2020.

Il presente decreto va, altresì, trasmesso al Presidente f.f. della Corte d'Appello di Roma, per la prescritta "intesa", giusto il disposto dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27/2020.

Il presente decreto va, infine, trasmesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria "settimana-emergenzacovid@cosmag.it", giusta nota del C.S.M. prot. n. P 5102/2020 del 27.03.2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Mauro Lambertucci